



CAMERA ARBITRALE
FORENSE

STATUTO AGGIORNATO AL 23 APRILE 2026
DELLA CAMERA ARBITRALE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Costituzione	3
Art. 2 – Sede	3
Art. 3 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa	3
Art. 4 – Scopo	4
Art. 5 – Personale dipendente.....	4
TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO	4
Art. 6 – Consiglio Direttivo	4
Art. 7 – Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 8 – Presidente del Consiglio Direttivo	5
Art. 9 – Requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 10 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo	6
Art. 11 – Coordinatore.....	6
Art. 12 – Funzioni e compiti del Coordinatore	6
Art. 13 – Segretario Amministrativo	7
Art. 14 – Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo.....	7
Art. 15 – Segreteria Arbitrale.....	8
Art. 16 – Il Segretario della procedura arbitrale.....	8
Art. 17 – Riunioni della Camera Arbitrale Forense	8
Art. 18 – Deliberazioni della Camera Arbitrale Forense	9
Art. 19 – Reclamo delle decisioni del Consiglio Direttivo	9
Art. 20 – Comitato Scientifico	9
TITOLO III – CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO	10
Art. 21 – Mezzi a disposizione della Camera Arbitrale Forense	10
Art. 22 – Entrate ed uscite.....	11
Art. 23 – Controllo della gestione contabile.....	11

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE	12
Art. 24 – Modifiche dello Statuto	12
Art. 25 – Disposizione transitoria	12
Art. 26 – Polizza Assicurativa	12



CAMERA ARBITRALE FORENSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1. Con delibera in data odierna 16 gennaio 2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è istituita la "Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano" ai sensi e in conformità dell'art. 29 n. 1 lett. n) della Legge Professionale Forense n. 247/2012 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n. 34/2017.

Art. 2 – Sede

2.1. La sede legale della Camera Arbitrale Forense è in Milano, presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 3 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

3.1. La Camera Arbitrale Forense non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di cui costituisce articolazione interna.

3.2. I fondi per il funzionamento della Camera Arbitrale Forense sono erogati dall'Ordine degli Avvocati di Milano, nel solo caso in cui non siano sufficienti le entrate derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti.

3.3. La Camera Arbitrale Forense è dotata di autonomia organizzativa ed economica, non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità istituzionali attraverso la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico e dell'ordinamento giuridico, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

3.4. La Camera Arbitrale Forense, nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi, in persona del proprio Presidente.

Art. 4 – Scopo

4.1. La Camera Arbitrale Forense si rivolge anche a imprese, amministrazioni, professionisti e consumatori per offrire loro la possibilità di risolvere le controversie in maniera veloce, economica, stabile e riservata.

4.2. La Camera Arbitrale Forense:

- a) offre servizi di arbitrato e sollecita lo sviluppo e la diffusione della procedura arbitrale per contribuire alla riduzione del carico della giurisdizione ordinaria, anche mediante l'organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche scientifiche e/o di corsi di formazione;
- b) garantisce la celerità e l'economicità delle procedure arbitrali, nel rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo l'imprescindibile difesa tecnica delle Parti, e con costi predeterminati in funzione del valore della controversia, precisamente previsti nelle tariffe del Regolamento di procedura di cui al successivo paragrafo 10.1, lettera b.

Art. 5 – Personale dipendente

5.1. Per lo svolgimento della propria attività, la Camera Arbitrale Forense si avvale del personale dipendente dell'Ordine o designato da quest'ultimo all'uopo delegato a svolgere i compiti della Segreteria Arbitrale, che potrà operare presso gli uffici dell'Ordine.

5.2. I dipendenti delegati alla Segreteria Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Milano hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure arbitrali attivate presso la Camera Arbitrale Forense ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti.

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Consiglio Direttivo

6.1. La Camera Arbitrale Forense è amministrata da un Consiglio Direttivo.

6.2. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (di seguito: anche "Consiglio Direttivo") è composto dal Presidente e da 4 componenti.

6.3. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da professionisti che, per la loro qualifica professionale, per la loro collocazione nel campo del commercio e del lavoro o per altri meriti acquisiti in campo sociale, economico e professionale, abbiano maturato nei rispettivi settori esperienze tali da renderli idonei ad assolvere all'incarico ricevuto e, conseguentemente, a porre in

essere tutte le attività e le scelte necessarie ad assicurare la migliore attuazione dei principi di un giusto arbitrato.

6.4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgeranno la loro attività a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

6.5. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio dell'Ordine e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati (secondo le indicazioni della Legge professionale n. 247 del 31/12/2012).

Art. 7 – Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo

7.1. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano nomina i 5 componenti del Consiglio Direttivo.

7.2. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano provvederà a nominare un sostituto, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Presidente del Consiglio Direttivo

8.1. Il Presidente della Camera Arbitrale Forense è eletto a maggioranza tra i Componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Art. 9 – Requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo

9.1. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

9.2. Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- a) gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con anzianità di iscrizione decennale anche in altri Fori;

b) i docenti universitari in materie giuridiche (preferibilmente diritto privato, civile, commerciale e sportivo diritto processuale civile e arbitrato).

Art. 10 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

10.1. La Camera Arbitrale Forense, tramite il Consiglio Direttivo:

- a) nomina tra i propri componenti il Coordinatore;
- b) nomina il Segretario Amministrativo;
- c) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- d) approva il rendiconto contabile finanziario predisposto dal Coordinatore;
- e) assume, d'intesa con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e attraverso le risorse della Comunicazione del Consiglio, iniziative volte a pubblicizzare, promuovere e a sviluppare la funzione arbitrale;
- f) mantiene e sviluppa, ove possibile, i rapporti con altri Enti, Istituzioni od Organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi la funzione arbitrale;
- g) svolge tutte le funzioni precisamente indicate nel Regolamento;
- h) assume ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi relativa al funzionamento della CAF e allo svolgimento degli arbitrati;
- i) decide tutte le questioni, generali o particolari, non specificamente previste nel Regolamento che possano presentarsi nella sua applicazione che non siano di competenza degli Arbitri in relazione a specifici procedimenti arbitrali.

Art. 11 – Coordinatore

11.1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

11.2. Il Coordinatore resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Coordinatore.

11.3. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 12 – Funzioni e compiti del Coordinatore

12.1. Il Coordinatore cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo del quale fa parte.

12.2. Supervisiona il registro delle entrate e delle uscite della Camera Arbitrale Forense, il rendiconto contabile finanziario predisposto dal Segretario Amministrativo che deve essere approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su relazione del proprio Tesoriere.

12.3. Il Coordinatore è responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco degli Arbitri e dei Tirocinanti, nonché (di concerto con la Segreteria Arbitrale) dei procedimenti di individuazione, designazione, revoca, sospensione e cancellazione degli arbitri dall'Elenco.

12.4. Il Coordinatore amministra i procedimenti della Camera Arbitrale Forense con il supporto del Segretario Amministrativo.

Art. 13 – Segretario Amministrativo

13.1. Il Segretario Amministrativo è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense.

13.2. Il Segretario Amministrativo resta in carica per un periodo in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo

14.1. Il Segretario Amministrativo è a capo della Segreteria Arbitrale.

14.2. Coadiuvato il Presidente e il Coordinatore col quale amministra i procedimenti arbitrali della Camera Arbitrale Forense esercitando le funzioni attribuite dal Regolamento alla Segreteria Arbitrale.

14.3. Tiene il registro, anche su supporto informatico, delle entrate e delle uscite della Camera Arbitrale Forense e predispone il rendiconto contabile finanziario che viene approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su relazione del proprio Tesoriere.

14.4. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla loro custodia nel registro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

14.5. Il Segretario Amministrativo è delegato ai rapporti con il personale dipendente dell'Ordine

addetto alla Segreteria Arbitrale.

Art. 15 – Segreteria Arbitrale

15.1. Presso la Camera Arbitrale Forense è istituita una Segreteria (di seguito: “la Segreteria Arbitrale”) che ha la funzione precipua di svolgere tutti i compiti e le funzioni amministrative connesse all'attività della Camera Arbitrale Forense e quelle previste dal Regolamento in relazione allo svolgimento dei singoli procedimenti arbitrali.

15.2. La Segreteria Arbitrale è composta da uno o più dipendenti o designati dall'Ordine degli Avvocati di Milano specificatamente incaricati di tutte le incombenze previste dallo Statuto e dal Regolamento.

15.3. La Segreteria Arbitrale assicura il coordinamento di tutti i soggetti interessati dal procedimento arbitrale e svolge le funzioni precisamente indicate nel Regolamento.

15.4. La Segreteria Arbitrale coadiuva il Comitato Scientifico nell'assolvimento delle competenze formative della Camera Arbitrale Forense.

Art. 16 – Il Segretario della procedura arbitrale

16.1. È riconosciuta all'Arbitro la possibilità di nominare un Segretario per lo svolgimento di funzioni meramente ausiliarie, come da Regolamento.

16.2. Il Segretario viene proposto dalla Segreteria Arbitrale attingendo preferibilmente dall'elenco dei Tirocinanti e viene nominato dall'Arbitro.

16.3. Il Segretario della procedura arbitrale svolge le proprie funzioni sulla base del Tariffario previsto dal Regolamento, con rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 17 – Riunioni della Camera Arbitrale Forense

17.1. Il Consiglio Direttivo viene convocato, a mezzo di posta elettronica certificata, a cura della Segreteria Arbitrale, su indicazione del Presidente della Camera Arbitrale Forense, che determina l'Ordine del Giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso minimo di 48 ore.

17.2. I membri del Consiglio della Camera Arbitrale Forense possono riunirsi anche in videoconferenza.

17.3. Il Presidente presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale

Forense.

Art. 18 – Deliberazioni della Camera Arbitrale Forense

18.1. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

18.2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi; le astensioni non sono computate né tra i voti favorevoli né tra quelli contrari. In caso di votazione in parità, il voto del Presidente prevale.

Art. 19 – Reclamo delle decisioni del Consiglio Direttivo

19.1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili e non è ammessa impugnazione fatto salvo per i provvedimenti resi all'esito della procedura disciplinare sanzionatoria a carico dell'Arbitro per violazione dei principi di imparzialità e indipendenza, secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art. 20 – Comitato Scientifico

20.1. La Camera Arbitrale Forense si avvale di un Comitato Scientifico composto da un numero di membri variabile e comunque sempre dispari, non inferiore a cinque, esterni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra giuristi con particolare competenza nel campo delle procedure arbitrali.

20.2. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; i suoi membri sono rinnovabili.

20.3. I componenti del Comitato Scientifico esercitano le funzioni previste a titolo gratuito salvo il rimborso di eventuali spese necessarie per l'espletamento delle stesse.

20.4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il componente sostituito così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

20.5. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Coordinatore convoca e

presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

20.6. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono liberamente partecipare anche il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, il Coordinatore e il Segretario Amministrativo.

20.7. Il Comitato Scientifico esprime ogni parere necessario, a richiesta del Consiglio Direttivo, sul funzionamento della Camera Arbitrale.

20.8. Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio Direttivo:

- a) esprime proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità per la loro attuazione;
- b) esprime proposte, pareri e modelli in ordine alle convenzioni in materia arbitrale;
- c) propone al Consiglio Direttivo modifiche al Regolamento;
- d) esprime proposte e pareri sulle modifiche del Regolamento e su tutte le attività istituzionali della Camera Arbitrale;
- e) esprime proposte e pareri sui diritti amministrativi della Camera Arbitrale e sul tariffario;
- f) esprime proposte sui criteri per la composizione degli elenchi di Arbitri, nonché per le relative ammissioni o esclusioni
- g) esprime pareri sulla indipendenza e la terzietà dell'Arbitro;
- h) propone l'organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.

TITOLO III – CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO

Art. 21 – Mezzi a disposizione della Camera Arbitrale Forense

21.1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Camera Arbitrale Forense utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, oltre ai diritti amministrativi corrisposti dalle Parti per i procedimenti arbitrali.

21.2. La Camera Arbitrale Forense è tenuta a dotarsi di un registro, anche eventualmente su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite gestito dal Segretario Amministrativo e supervisionato dal Coordinatore insieme al Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 22 – Entrate ed uscite

22.1. Sono entrate della Camera Arbitrale Forense i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.

22.2. Sono uscite della Camera Arbitrale Forense tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente della Camera Arbitrale Forense.

22.3. Le entrate e le uscite della Camera Arbitrale Forense confluiscono in appositi capitoli del bilancio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su relazione del proprio Tesoriere.

22.4. Le entrate della Camera Arbitrale Forense sono prioritariamente destinate alla copertura delle uscite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per le attività della Camera Arbitrale Forense;

22.5. Le uscite della Camera Arbitrale Forense sono inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale, in particolare per le seguenti voci:

- a) i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento del mandato da parte dei Componenti del Consiglio Direttivo e del personale applicato;
- b) le spese sostenute per gli spostamenti necessari alla partecipazione ad eventi istituzionali;
- c) le “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense;
- d) le spese di cancelleria per l'attività della Camera Arbitrale Forense;
- e) le spese postali, telefoniche e informatiche connesse all'attività della Camera Arbitrale Forense;
- f) tutti gli altri costi derivanti dall'attività della Camera Arbitrale Forense;
- g) le spese di rappresentanza, di promozione e di comunicazione.

Art. 23 – Controllo della gestione contabile

23.1. Il controllo sulla gestione contabile della Camera Arbitrale Forense è affidato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che lo attua tramite il proprio Tesoriere.

23.2. Il Consiglio Direttivo attraverso il Coordinatore, è tenuto a depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, **entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

23.3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto,

provvede, su relazione del Tesoriere, alla sua approvazione.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 24 – Modifiche dello Statuto

24.1. Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su proposta o sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Disposizione transitoria

25.1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e da tale data decorrerà la durata della carica dei componenti del Consiglio Direttivo nominati contestualmente.

Art. 26 – Polizza Assicurativa

26.1. In conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 491 del 9 novembre 2021, il Consiglio dell'Ordine avrà cura di stipulare e mantenere sempre attiva una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla sua responsabilità civile verso terzi, anche per gli eventuali ed accertati danni causati dagli Arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale Forense.